



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI - TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it - PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it - PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 62 del 10 Febbraio 2023

**DISPOSIZIONE DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO
PER LE VITTIME DEL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA**

Il Presidente Federale ha disposto un minuto di raccoglimento da effettuarsi prima dell'inizio di tutte le gare dei campionati dilettantistici e giovanili in programma da venerdì 10 a lunedì 13 febbraio 2023 per commemorare le vittime dell'immane tragedia che ha colpito Turchia e Siria.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crind.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 121/A DEL 10 FEBBRAIO 2023)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) — PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) E PER LA FASE FINALE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 (FINAL FOUR) – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle Fasi Finali della Coppa Italia Serie A Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Serie A2 Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Serie B di calcio a 5 (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia under 19 Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) — per le Fasi Finali del Campionato under 19 regionale Maschile di calcio a 5 (Final Four) – per le Fasi Finali della Fase Nazionale della Coppa Italia regionale Maschile e Femminile di calcio a 5 (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Nazionale under 19 Maschile e Femminile (Final Four) e per la Fase Finale della Fase Nazionale del campionato regionale under 21 (Final Four) – stagione sportiva 2022/2023;

- ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;

- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi Finali delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;

- il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;

- il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09:00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 (undici) dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. COMUNICAZIONE INTERRUZIONE SERVIZI FIRMA ELETTRONICA

La Lega Nazionale Dilettanti comunica che nella giornata di martedì 21 febbraio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 10:00, sarà effettuato un upgrade dei servizi di Firma Elettronica con l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei servizi stessi e risalire più agevolmente ad eventuali problematiche.

Pertanto, nell'indicato intervallo di tempo i servizi di Firma Elettronica non saranno disponibili, di tale informativa sarà data segnalazione sul portale Società.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 7 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2023 - "Tregua fiscale" - Definizione agevolata e conciliazione agevolata delle controversie tributarie - Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

Si fa seguito alla Circolare della LND n. 65 del 6 febbraio 2023, per dare notizia dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, in ordine alla definizione agevolata ed alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie nonché alla rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

1- Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)

Le disposizioni recate dai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, consentono la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti le Agenzie fiscali (entrate, dogane e monopoli), pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni ordine e grado, con il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Non sono definibili per mancanza di importi da versare da parte del contribuente le controversie in materia di diniego di rimborsi o di spettanza di agevolazioni. Sono escluse, tra l'altro, anche le controversie in materia di IVA riscossa alle importazioni e delle somme dovute a titolo di recupero degli Aiuti di Stato.

Ciascun Ente territoriale - comma 205 - può stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni agevolative in argomento alle controversie in cui è parte l'Ente medesimo.

La definizione si applica - comma 192 - alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia definitivamente concluso.

Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare apposita domanda all'Agenzia fiscale ad opera del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio pendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state disposte l'approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 202 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 e le relative modalità di presentazione.

Per effetto del comma 195, deve essere presentata entro il 30 giugno 2023, per ciascuna controversia, una distinta domanda di definizione agevolata, esente da bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento. Dal dovuto occorre scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio compresi gli importi a titolo di interessi e sanzioni.

La definizione ha luogo con il pagamento di un importo rapportato al valore della lite - comma 186 - (*tenendo presente che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e sanzioni*), applicando le seguenti percentuali di riduzione:

-100% del valore della lite nel caso in cui l'Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia depositata alla data del 1° gennaio 2023;

-90% del valore della lite nei casi in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado;

-40% e 15% nell'ipotesi - comma 188 - di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata al 1° gennaio 2023: Il contribuente può definire la controversia in via agevolata pagando il 40% in caso di soccombenza in 1° grado dell'Agenzia e il 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia in 2° grado.

In caso di soccombenza parziale - comma 189 - ripartita tra le parti, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermato e la parte di atto annullata. La definizione della parte di atto confermato si perfeziona pagando l'intero importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. La definizione della parte di atto annullata si perfeziona con il pagamento del 40% del valore della lite sul quale l'Agenzia è risultata soccombente in 1° grado e il 15% del valore sul quale l'Agenzia è risultata soccombente in 2° grado.

Per la definizione agevolata delle controversie pendenti alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare il 5% del valore della lite sempre che il ricorso penda alla Suprema Corte alla data del 1° gennaio 2023 a seguito di avvenuta notifica alla controparte. Sono, quindi, escluse dalla previsione agevolativa le ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 non sia stato ancora notificato il ricorso per Cassazione.

Per le controversie relative alle sole sanzioni **non** collegate al tributo occorre pagare il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia e il 40% negli altri casi.

Le sanzioni collegate al tributo si definiscono in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzione sempre che il rapporto relativo al tributo sia stato definito. Necessita però presentare, comunque, la domanda entro il 30 giugno 2023.

Nel caso di importi superiori a 1.000,00 euro, è ammesso il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo alle scadenze del 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali; è esclusa la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Le controversie tributarie definibili **non** sono sospese (comma 197) salvo richiesta del contribuente al Giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in argomento; in tal caso, il processo rimane sospeso fino al 10 luglio 2023. Il contribuente deve depositare nel fascicolo copia della domanda di definizione e del versamento totale o della prima rata.

L'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'Agenzia fiscale deve essere notificata entro il 31 luglio 2024 ed è impugnabile entro 60 giorni.

2- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 186 a 205, è possibile una conciliazione giudiziale di carattere *speciale* rispetto alla conciliazione fuori udienza, regolata, a regime, dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, la quale prevede che se le parti, in pendenza di giudizio, raggiungono un accordo, presentano un'istanza al Giudice per la definizione della controversia che si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore.

La cd. conciliazione speciale agevolata interessa le controversie pendenti in 1° e 2° grado alla data del 1° gennaio 2023.

Raggiunto l'accordo con l'Ufficio dell'Agenzia - fuori udienza -, nel quale devono essere indicati gli importi dovuti e le modalità di pagamento, va presentata un'istanza congiunta sottoscritta dal contribuente o dai suoi difensori e l'accordo va perfezionato entro il 30 giugno 2023.

Mentre con la conciliazione ordinaria le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo di legge in caso di accordo nel corso del 1° grado di giudizio e del 50% del minimo di legge in caso di accordo nel corso del 2° grado di giudizio, il comma 207 prevede che la conciliazione speciale comporta l'applicazione delle sanzioni ridotte nella misura di 1/18 del minimo di legge oltre agli interessi.

E' previsto anche il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione ex art 17 del D. Lgs. n.241/1997.

3-Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218)

Interessa le controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate ed è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai precedenti commi da 186 a 205.

Condizione preliminare per l'esercizio della rinuncia dal parte del ricorrente principale è la definizione di un accordo tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio con conseguente abbattimento delle sanzioni.

Effetto naturale della rinuncia è la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo di legge.

Il versamento delle somme dovute per imposte, sanzioni, interessi ed eventuali accessori va effettuato in unica soluzione - è esclusa la rateazione - entro 20 giorni dall'accordo.

La rinuncia va formalizzata entro il 30 giugno 2023.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE

L'Assemblea del Comitato Regionale Puglia è convocata, per

SABATO 18 FEBBRAIO 2023

presso il Centro Congressi "The Nicolaus" Hotel di Bari, in Via Cardinale Agostino Ciasca, N° 9 (uscita Tangenziale N°11 Bari – Poggiofranco) alle ore 15.00 in prima convocazione ed alle ore 16.00 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Nomina del Presidente dell'Assemblea;
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Puglia;
4. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato relativamente al biennio 2020-2021 e 2021-2022;
Premiazione delle Società vincitrici i Campionati Regionali e Provinciali L.N.D. - S.G.S. ed il "Premio Disciplina" relativo alla Stagione Sportiva 2021-2022;
Consegna del "Premio Gaetano Romanazzi" (18ª edizione) all'allenatore vincente il campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2021-2022;
5. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea dalle ore 14.30 del 18 Febbraio 2023.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

Si allegano alla presente convocazione costituendone parte integrante:

- Fac-simile Modello A – Delega di rappresentanza a Società;
- Fac-simile Modello B – Delega di rappresentanza intra-societaria.

3.1.1. Consegna PREMI SPECIALI

Con riferimento a quanto indicato ai punti 5 e 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria Biennale delle Società Dilettantistiche Pugliesi in programma a Bari il 18 Febbraio 2023, si comunica che saranno effettuate anche le premiazioni qui di seguito riportate:

Benemerenza Dirigente Federale con 20 anni di attività.

Sig. GIUSEPPE POMES

Delegazione Provinciale LND Bari

Sig. COSIMO TRULLO

Delegazione Provinciale LND Lecce

Benemerenza Dirigente Società con 20 anni di attività

Sig. RAFFAELE BARBERIO (A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA)

Sig. DOMENICO NICOLAZZO (A.S.D. CITTA' DI OTRANTO)

3.1.2. NOMINE RAPPRESENTATIVE REGIONALI TORNEO DELLE REGIONI 2023

Si comunica che il **Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia – L.N.D.**, nella riunione del **27 gennaio 2023** ha deliberato le seguenti nomine di competenza relative alle **Rappresentative Regionali** della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico in vista della 59ª edizione del **Torneo**

delle Regioni che avrà luogo in **PIEMONTE VALLE D'AOSTA** per il Calcio a 11 (*dal 20 al 27 Aprile 2023*) ed in **VENETO** per il Calcio a 5 (*dal 31 marzo all'8 Aprile 2023*):

ORGANIGRAMMA TECNICO – DIRIGENZIALE C.R. PUGLIA – L.N.D.

Dirigente Responsabile Rappresentativa Juniores Calcio a 11
Dirigente Responsabile Rappresentative Regionali del S.G.e S.
Responsabile Amministrativo Rappresentative Regionali
Logistica – Segretario organizzativo Rapp.ve Regionali LND e S.G. e S.
Relazioni esterne
Fiduciario Medico Rappresentative
Stampa e comunicazione

ALBERTO FONTANAROSA
DOMENICO PUGLIESE
DILETTA MANCINI
GIUSEPPE GIALLUISI
MARIA STELLA LO GIACCO
ALFREDO SCARDICCHIO
DOMENICO FAVALE
ALESSANDRO SCHIRONE

TECNICI DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI CALCIO A 11

Commissario Tecnico Rappresentativa Regionale Juniores
Allenatore in 2^ Rappresentativa Regionale Juniores
Collaboratore Tecnico Rappresentativa Calcio a 11 Maschile
Allenatore Portieri Calcio a 5 Rappresentativa Juniores Under 19
Selezionatore Rappresentativa Allievi Calcio a 11 Maschile
Collaboratore Rappresentativa Allievi Calcio a 11 Maschile
Selezionatore Rappresentative Giovanissimi Calcio a 11 Maschile
Collaboratore Rappresentative Giovanissimi Calcio a 11 Maschile
Allenatori dei Portieri Rappresentativa Giovanissimi Calcio a 11 Maschile
Selezionatore Rappresentative Calcio a 11 Femminile
Collaboratore Rappresentative Calcio a 11 Femminile

VINCENZO TAVARILLI
FRANCESCO DI PALMA
CANDIDO DE PAULA GERSON
CASTELLETI GIOVANNI
GIOACCHINO PRISCIANDARO
ALESSANDRO BASILE
MARCELLO PROTOPAPA
NICOLA TOMASICCHIO
GIOSAFATTE STRAMBELLI
IVONE ANGELICA
GIACOMO MARASCIUOLO

TECNICI DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI CALCIO A 5

Tecnico Rappresentativa Regionale Juniores Under 19 Calcio a 5
Collaboratore Tecnico Calcio a 5 Rappresentativa Juniores U19 Calcio a 5
Allenatore dei Portieri Calcio a 5 Rappresentativa Juniores U19 Calcio a 5
Selezionatore Rappresentativa Allievi Calcio a 5 Maschile
Selezionatore Rappresentative Giovanissimi Calcio a 5 Maschile
Selezionatore Rappresentative Calcio a 5 Femminile
Collaboratore Tecnico Calcio a 5 Femminile

SAVERIO MASCOLO
MAURIZIO DI PINTO
FRANCESCO CLEMENTE
VITO STOPPA
DI PINTO GIACOMO
GIANVITO DEFILIPPIS
MAURO GADALETA

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

VARIAZIONI GARA

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2023	7 R	BULLDOG CAPURSO	CANOSA A5		19:15	18:00	

RISULTATI

Regionale Calcio a 5 Femminile

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
BLACK WHITE LEVERANO	- BISCEGLIE FOOTBALL CLUB	2 - 5
FUTSAL GAZZELLE SOLETO	- DONA FIVE FASANO	0 - 3
REAL STATTE	- SANTO STEFANO MODUGNO	6 - 0
REAL STATTE	- SANTO STEFANO MODUGNO	0 - 6

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Davide Di Pantaleo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Claudio Cavone, nelle riunioni del 9 FEBBRAIO 2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO Regionale calcio a cinque "C2" C5

GARE DEL 7/ 2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 7/ 2/2023 MEC SPORT - REAL CAROVIGNO

ESAMINATI IL REFERTO, IL SUPPLEMENTO ALLEGATO AL RAPPORTO DI GARA E L'ULTERIORE RESO DALL'ARBITRO IN DATA 9.2.23 SU RICHIESTA DI QUESTO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, RILEVATO:

- CHE AL 28° MINUTO DEL PRIMO TEMPO, DOPO UN PROVVEDIMENTO TECNICO, SI INNESCAVA UNA RISSA TRA I COMPONENTI DI ENTRAMBE LE SQUADRE, SEDATA ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DEL COMPONENTE DEL SERVIZIO D'ORDINE SOSTITUTIVO;
- CHE NEL CONTEMPO UN SOSTENITORE LOCALE TENTAVA DI SCAVALCARE LA RECINZIONE PER ENTRARE SUL TERRENO DI GIOCO MA VENIVA PRONTAMENTE BLOCCATO DA ALTRI SOSTENITORI E DA QUESTI RIPORTATO IN TRIBUNA, SENZA CHE ALCUN DIRIGENTE LOCALE INTERVENISSE;
- CHE L'ARBITRO, RISTABILITA LA CALMA IN CAMPO ED ALLORCHÈ SI ACCINGEVA A FAR RIPRENDERE IL GIOCO, NOTAVA CHE DUE CALCIATORI ESPULSI IN PRECEDENZA DAL CAMPO, SI TROVAVANO SUGLI SPALTI E CON I LORO COMPORTAMENTI INNESCAVANO UNA SECONDA RISSA TRA LE OPPOSTE TIFOSERIE, TERMINATA DOPO QUALCHE MINUTO;
- CHE FRATTANTO L'ARBITRO, TEMENDO PER L'INCOLUMITÀ PROPRIA E DEI COMPONENTI DI ENTRAMBE LE SQUADRE, INVITAVA I PRESENTI A RIENTRARE NEGLI SPOGLIATOI, INVITO RACCOLTO DALLA SQUADRA DEL REAL CAROVIGNO MA NON DALLA SQUADRA DEL MEC LECCE CHE RIMANEVA SUL CAMPO;
- CHE, A SEGUITO DI TALI EVENTI, L'ARBITRO CHIEDEVA L'INTERVENTO DEI CARABINIERI I QUALI, PREALLERTATI DA ALTRA SEGNALAZIONE, GIUNGEVANO IN LOCO TEMPESTIVAMENTE CON DUE PATTUGLIE;
- CHE L'ARBITRO, DOPO AVER AGGIORNATO I CARABINIERI CIRCA GLI ACCADIMENTI, CONTESTUALMENTE COMUNICAVA AI CAPITANI ED AI DIRIGENTI DI ENTRAMBE LE SQUADRE LA SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA GARA AL 32° MINUTO DEL PRIMO TEMPO;
- CHE SUCCESSIVAMENTE ALLE ORE 00,10 E SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI TARANTO, L'ARBITRO E LA SQUADRA OSPITE LASCIAVANO L'IMPIANTO SCORTATI DALLE FORZE DELL'ORDINE;
- CHE DALL'ESAME DEGLI ATTI APPARE NON GIUSTIFICATA LA DECISIONE ARBITRALE DI INTERROMPERE DEFINITIVAMENTE LA GARA "IN PRESENZA DI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO CHE NON SIA "REALE" MA SEMPLICEMENTE SUPPOSTA" (CFR C.A.F. SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 31/C RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2001 N. 9), SICCHÈ IL PROVVEDIMENTO DI INTERRUZIONE DELLA GARA DEVE ESSERE PRESO COME "EXTREMA RATIO", SOLO QUANDO NON SI POSSANO ADOTTARE SCELTE ALTERNATIVE (C.S. APPELLO LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. DEL C.R.LAZIO N. 153 DEL 3/12/2021);
- CHE NELLA FATTISPECIE VA DATO ATTO ALL'ARBITRO DI AVER ESPERITO IN OCCASIONE DEGLI INCIDENTI IN CAMPO E SUGLI SPALTI TUTTE LE CAUTELE DEL CASO, AVENDO SOSPESO TEMPORANEAMENTE LA GARA, INVITATO I PRESENTI A RIENTRARE NEGLI SPOGLIATOI ED

ALLERTATO LA FORZA PUBBLICA, TEMPESTIVAMENTE INTERVENUTA CON BEN DUE UNITÀ ED UN TOTALE DI 4 CARABINIERI, RIMASTI A PRESIDARE L'IMPIANTO. INOLTRE, L'ARBITRO HA CONFERMATO LA FATTIVA COLLABORAZIONE DEL COMPONENTE DELLA FORZA D'ORDINE SOSTITUTIVA, IMPEGNATOSI NEL SEDARE LA RISSA SUL TERRENO DI GIOCO;

- CHE, PER ALTRO VERSO, DALLA LETTURA COMPLESSIVA DEGLI ATTI LA SOSPENSIONE DEFINITIVA È STATA DECRETATA ALLORCHÉ LE INTEMPERANZE IN CAMPO E SUGLI SPALTI ERANO CESSATE, SICCHÉ LA SCELTA DI TERMINARE ANTICIPATAMENTE L'INCONTRO APPARE NON DEL TUTTO COERENTE CON L'ADOZIONE DELLE CAUTELE INNANZI ENUNCIATE;

- CHE AD AVVISO DI QUESTO GIUDICE VI SONO I PRESUPPOSTI PER DISPORRE LA PROSECUZIONE DELLA GARA IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 33, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI;

P.Q.M.

DELIBERA DI DISPORRE LA PROSECUZIONE DELLA GARA DAL 33' DEL 1° TEMPO, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 33, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI ED A PORTE CHIUSE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MININAMMI ALESSANDRO (FUTSAL LECCE MONSELLATO)

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014

Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10 Febbraio 2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL RESPONSABILE CALCIO A CINQUE
Biagio Capriati